



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°1 NUORO "Ferdinando Podda"

Sc. infanzia Cap.Straullu, S.Onofrio, Via Malta

Sc. primaria Podda e S.Pietro – Sc. secondaria 1° grado S.Pietro

sede legale Via Matteotti n° 2 - 08100 - NUORO

Tel. 0784.30078 - 0784.31971 – CF:80006210910

www.ic1nuoro.edu.it - mail: nuic87300v@istruzione.it - nuic87300v@pec.istruzione.it

Circ. n. 40

I.C. NUORO 1 - "F.PODDA" - NUORO
Prot. 0006977 del 19/10/2023
V (Uscita)

Agli studenti e alle famiglie
Al Personale Docente e Ata Scuola Sec. I grado
Agli Atti
Al DSGA
Bacheca del R. E.

Oggetto: DIRETTIVA - obbligo di vigilanza sugli alunni-regolamentazione uscite in bagno.

Dati i gravi fatti accaduti in questi giorni, con banchi *disegnati* presumibilmente con il coltellino e prese della corrente dei bagni maschili fuori uso a causa di colpi violenti, con la presente **DIRETTIVA si richiamano i docenti della scuola sec. I grado all'obbligo di vigilanza sugli alunni**. Si rappresenta che il docente ha l'obbligo di trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, né è consentito **allontanarsi dalla classe durante l'ora di ricreazione per pause caffè o similari**. Per prevenire ulteriori problematiche, questo ufficio ha disposto la **regolamentazione delle uscite in bagno, dotando ogni classe di un registro nel quale gli alunni dovranno apporre l'orario di uscita e quello di rientro dal bagno, accompagnato dal loro nome**. I collaboratori scolastici all'inizio della prima ora consegneranno il foglio delle uscite in bagno **ai docenti, i quali hanno l'obbligo di utilizzarlo**: pertanto la mancata annotazione dell'uscita e del rientro dell'alunno/a potrà dare luogo all'instaurazione di un procedimento disciplinare a carico del docente per inosservanza delle disposizioni datoriali di cui alla presente circolare. Se non in casi eccezionali, valutati dal docente della classe, non è consentito uscire in bagno durante le prime due ore di lezione. Si riporta un estratto del Regolamento d'Istituto approvato in via definitiva dal Consiglio d'Istituto in data 11/07/2023.

Art. 12 Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni compete sempre e comunque agli insegnanti di classe e di sezione nel corso di qualsiasi attività didattica, condotta sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico (uscite, viaggi d'istruzione, attività motorie, ecc.) anche quando la scolaresca riceve insegnamenti integrativi affidati a terzi; tale vigilanza è dovuta, altresì, durante l'intervallo.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari, come più volte sancito dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza (culpa in vigilando) è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 fa presente tale obbligo, riferendolo, in maniera particolare, a due momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Da ciò discende che:

- **il personale docente deve essere presente in classe puntualmente;**
- **il docente dell'ultima ora di lezione ha l'obbligo di condurre gli studenti all'uscita della scuola, verificando, in caso di studenti di scuola primaria, se all'uscita ci sono i genitori dei propri studenti (o loro delegati) per la consegna. Se il genitore non fosse presente all'uscita della scuola il docente non ha l'obbligo di servizio di attendere l'arrivo del genitore, ma ha l'obbligo di segnalare al DS o suo collaboratore e/o al DSGA, della mancata presenza del genitore, consegnando lo studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici.**

La responsabilità per la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 2043-2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, principio sancito anche dalla Cassazione (Cass. civile, sez. III, n. 1623/1994), facendo rientrare anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le "uscite" e i viaggi di istruzione.

L'obbligo di vigilanza, infatti, vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava, inoltre e congiuntamente agli altri, anche un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro, preliminarmente, di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012) o che, ad esempio, che l'autista sia, anche solo visivamente, in grado di controllare il mezzo durante il percorso. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza. Ad esempio, tra tutti, durante lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, nel corso degli spostamenti di gruppo o le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico stesso (vuoi anche durante la visita di un oleificio, di una chiesa, di un parco). Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Per questa ragione è necessario che esso, costantemente, comunichi e per iscritto, al proprio dirigente scolastico e per conoscenza al DSGA, ogni dubbio sul funzionamento del plesso a lui affidato e ogni danno o rottura da aggiustare.

Il cambio d'ora

Se il docente ritiene che la situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe allontanarsi per andare nell'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli alunni. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'insegnante al suono della campana non sarebbe contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico. In questi casi è bene far presente alla Dirigenza il problema e chiedere di permettere di provvedere all'affidamento dei minori.

Non è responsabile il docente nel caso di ritardo anche ingiustificato e senza comunicazione a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe, perché è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92), salvo provvedimenti per il ritardo non giustificato e non comunicato tempestivamente.

Ricreazione

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché in tale periodo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può discoltarsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso (art. 2048 cc.).

Particolare attenzione deve essere posta riguardo alla vigilanza sui minori in situazione di disabilità, nell'ipotesi in cui siano impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente di base comunale o dal docente della classe, e in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Al momento dell'uscita, gli alunni vanno accompagnati al limite di pertinenza del plesso scolastico...

Le **famiglie** sono invece responsabili per la c.d. *culpa in educando* di cui all'art. 2048 codice civile. Si rappresenta che il **dovere dei genitori di educare i figli minori** non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare (Cass.Civ.- Sent. 28/08/2009). Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale (Cass. Civ.- Sent. 22/04/2009 Cass. Civ.- sent. 28/08/2009). Pertanto i genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi. Inoltre devono provvedere a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza. **I genitori sono responsabili dei figli minori** sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne **gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.**

Questo ufficio si riserva inoltre di sporgere denuncia contro ignoti presso le autorità competenti, ove fosse impossibile risalire ai responsabili dei danneggiamenti verificatisi o che dovessero verificarsi in futuro.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Miria Cucca

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)